

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 14 marzo 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 maggio 1972¹ sulle banche è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 3 lett. c

³ Non sono considerati depositi:

- c. i saldi avere su conti clienti di negozianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti;

Art. 62a Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008

¹ I negozianti di divise attivi che ricadono nel campo di applicazione della legge a seguito della presente modifica dell'ordinanza devono annunciarsi presso l'autorità di vigilanza entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

² Gli stessi devono soddisfare i requisiti posti dalla legge e presentare una richiesta d'autorizzazione entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza. Possono continuare la loro attività fintanto che l'autorità di vigilanza non avrà reso la sua decisione circa l'autorizzazione.

³ In casi particolari l'autorità di vigilanza ha la facoltà prolungare i termini previsti dal presente articolo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

14 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 952.02

